

Clicca qui sotto per andare all'articolo originale

https://www.corriere.it/economia/aziende/25_marzo_06/polizze-anti-catastrofe-obbligatorie-cosa-rischiano-le-imprese-se-non-si-assicurano-entro-il-31-marzo-17e6df0e-cc53-48a3-b7bb-3d8106bbcxlk.shtml

CORRIERE DELLA SERA


Imprese

ASSICURAZIONI

Polizze anti-catastrofe obbligatorie: cosa rischiano le imprese se non si assicurano entro il 31 marzo?

di Gino Pagliuca

È un obbligo per tutte le imprese, anche individuali. Non ci sono sanzioni dirette in caso inadempienza, ma di fatto non ci si può sottrarre: ecco perché



Le imprese hanno ancora **poche settimane per mettersi in regola** con la disposizione della Legge di Bilancio 2024 (legge 213/23, art. 1 commi 101 e seguenti) che prevede **[l'obbligo di stipulare una polizza contro gli eventi calamitosi](#)**. La scadenza

originaria del 31 dicembre 2024 infatti è stata posposta al **31 marzo 2025** dal decreto Milleproroghe.

Cosa prevede la norma

La norma prevede che **tutte le imprese**, con la sola eccezione di quelle agricole, con sede legale in Italia, o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, e che risultino iscritte al Registro delle Imprese, debbano avere una copertura dei danni ai beni immobili, impianti e macchinari causati da eventi come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, che si verificano su tutto il territorio nazionale. Sono obbligate **anche le imprese individuali e le società di persone**, mentre sono esentate tutte le imprese che posseggano immobili gravati da abuso edilizio. Suona curioso ma è perfettamente logico: i danni non sarebbero indennizzabili in nessun caso con fondi pubblici.

Le imprese rischiano sanzioni?

Non ci sono sanzioni dirette in caso inadempienza, ma di fatto non ci si può sottrarre perché **le imprese rischiano di perdere gli indennizzi in caso di eventi avversi e non solo**: la norma prevede che la polizza sia discriminante «nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche anche con riferimento riguardanti eventi calamitosi». Ma l'espressione «anche in riferimento» significa che **si possono perdere contributi** pubblici a qualsiasi titolo erogati.

I rischi per chi non si assicura

Inoltre la mancanza di una copertura assicurativa potrebbe avere conseguenze immediate molto gravi sulla vita dell'impresa, perché **le banche potrebbero giudicare l'esposizione troppo rischiosa e non erogare credito**. Le imprese possono contrattare limiti di indennizzo e franchigie, la legge però prevede che per somme assicurate fino a un milione di euro il massimale di indennizzo possa essere anche pari al valore assicurato, mentre **per polizze di valore superiore ai 30 milioni di euro** il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70 per cento della somma assicurata.